

Massima sicurezza

Il carcere speciale in Italia



OLGa - Giugno 2014

Come compagni e compagne di OLGa ribadiamo a tutti i/le prigionieri/e la nostra più sincera solidarietà. Convinti che il carcere sia un'istituzione di classe funzionale al mantenimento di un ordine sociale iniquo e oppressivo, lo combattiamo non certo per abbellirlo ma per disfarcene. Altrettanto convinti però che esso sia, qui ed ora, strumento di isolamento e di annientamento per migliaia di prigionieri/e, crediamo sia importante attivarci adesso per sostenere le lotte, anche contingenti ed immediate, dei/lle detenuti/e, e rompere l'isolamento assassino dello Stato.

PER UNA SOCIETÀ SENZA CLASSI NÉ PRIGIONI!

È Ora di Liberarsi dalle Galere (OLGa)
olga2005@autistici.org - <http://www.autprol.org/olga/>
Associazione "Ampi Orizzonti" Casella Postale 10241 - 20122 Milano

Massima Sicurezza Il carcere speciale in Italia

INDICE

PER UN MONDO SENZA GALERE	3
IL VECCHIO CARCERE	5
LA RIFORMA DEL 1975	7
IL CARCERE TRATTAMENTALE	7
LA MEDIA SICUREZZA	8
IL CARCERE SPECIALE ED IL PENTITISMO	8
ORGANIZZAZIONE DEI CARCERI SPECIALI	10
1986 - LA LEGGE GOZZINI: LA FINE DELL'EMERGENZA	12
I PERMESSI PREMIO	13
L'ART. 41BIS	14
Cosa prevede il 41bis	15
L'ART. 14BIS: L'ISOLAMENTO	16
GLI ANNI 90: CARCERE PER TUTTI	18
I CIRCUITI PENITENZIARI	19
ALTA SICUREZZA	20
ELEVATO INDICE DI VIGILANZA CAUTELARE	21
LA DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALL'AREA POLITICA	22
VIDEOCONFERENZA	24

PER UN MONDO SENZA GALERE

Lo Stato con i suoi organi di “disinformazione”, oggi come sempre nei tempi di acutizzazione delle lotte in ogni ambito sociale, manipola la realtà. All’opinione pubblica non viene detto nulla su quanto avviene realmente in carcere: violenze e vessazioni quotidiane (in particolar modo sulle persone immigrate), isolamento, video-conferenza, divieti di incontro, uso mirato e massiccio degli psicofarmaci, teoria e pratica della premiazione e del ricatto (esempio evidente ne è l’applicazione recente dell’aumento della liberazione anticipata portata a 75 giorni ogni sei mesi scontati di detenzione) tutte situazioni ben descritte dalle tante lettere che ci arrivano dal carcere. Alla miseria generalizzata lo Stato risponde riducendo fortemente la spesa sociale ed accrescendo esclusivamente la spesa per le guerre ed il controllo con più polizia, più carceri e interi quartieri delle metropoli messi sotto sorveglianza satellitare.

Le persone in generale hanno fatto propria il concetto di giustizia e diritto come se nella società capitalistica potessero esistere valori di libertà e dignità umana nel senso più profondo e ampio, quando invece sappiamo che da sempre in particolare nei momenti di crisi il capitalismo, in nome del profitto, schiaccia e annulla le persone in modo massificato e selettivo, con guerre interne e esterne, razzismo, e fascismo. In breve affinché possa esistere una società fondata sulle classi, sulla proprietà privata, ovvero sul dominio, è necessario che esistano delle leggi che escludano dai privilegi larghe fette di persone e delle punizioni che possano tenere lontano chi non si conforma a queste leggi.

Immaginare un mondo senza galere significa per noi immaginare un modo di vita che non comprenda, classi, frontiere, guerre, stati e potere ma che invece nasca da condivisione, solidarietà, accordo, accettazione delle differenze. Il consenso forzato, spacciato per “patto sociale”, è volto ad una pace che non significa certo convivenza pacifica fra le persone, ma piuttosto collaborazione sociale imposta con la forza fra sfruttatori e sfruttati, dominatori e dominati, tra dirigenti ed esecutori.

Questa “pace sociale” che organi ben precisi come magistratura, eserciti e forze dell’ordine sono deputati a proteggere attraverso la repressione, è diffusa attraverso l’indottrinamento clericale, scolastico e televisivo volti ad annientare qualunque spirito critico che possa intaccarli.

Il carcere è la forma più brutale ed evidente di tutto ciò. Esso mira a far sì che le persone colpite confermino nell’opinione pubblica la sua funzione di

esperienza terribile che mira a far piegare la testa, portando le persone a non cercare nemmeno di immaginare un modo diverso di vivere ed intrecciare relazioni.

Coloro che nella storia sono stati definiti dai dominatori, ribelli, malfattori, partigiani, banditi, terroristi sono quelli che lo Stato vuole punire maggiormente e per i quali ha studiato nel tempo forme di punizione estreme volte ad annientare loro stessi e chi li vuole seguire.

In questo opuscolo, che non ha la pretesa di essere completo ed esaustivo ma parte della necessaria discussione più generale fra dentro e fuori, vogliamo parlare dell'evoluzione del carcere in Italia con un focus particolare sul carcere "speciale".

Anche oggi ci troviamo di fronte ad un riassetto del carcere, ovvero riorganizzazione sulla base di sperimentazioni e relativi aggravamenti riguardanti le forme di isolamento, di tortura, di censura, di riduzione estrema di tutti i rapporti con l'esterno sia che riguardino i colloqui con familiari ed avvocati, della negazione della propria identità attraverso il processo in video-conferenza, della limitazione dei libri in cella e della negazione della loro socializzazione.

Siamo perciò solidali con tutti i detenuti e tutte le detenute che lottano e si ribellano contro questa pianificazione mortifera sulla quale poggia la ristrutturazione del carcere attraverso il 41bis, l'Alta Sorveglianza, 14bis (che è rivolto a chi si ribella in carcere), l'ampio uso degli psicofarmaci, la censura ufficiale e ufficiosa della posta, il controllo sulla circolazione dei libri, delle riviste e degli opuscoli ecc... e sicuramente appoggeremo, come sempre abbiamo fatto, anche istanze di miglioramenti parziali che possano rendere la condizione detentiva meno terribile, ma lottiamo soprattutto per abbattere la società del Capitale, ridurre in macerie tutte le galere, cancellare tutte le frontiere, bruciare tutte le divise.

Nell'estate e autunno scorso e durante la primavera del 2014, sono avvenute all'interno di svariate galere, per la prima volta dopo tanti anni, delle discussioni collettive rispetto alla lotta con rivolte (come a Cagliari e a Piacenza,) scioperi del carrello e della fame e battiture. Pensiamo a questo opuscolo come un foglio che riesca a contribuire al rafforzamento della lotta dentro e fuori dal carcere.

IL “VECCHIO” CARCERE

Fino al 1975 il carcere in Italia è stato disciplinato dal Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, istituito dal fascismo nel 1931.

Il sistema disciplinare consisteva fondamentalmente in un graduale e progressivo utilizzo di mezzi fisici della coercizione, con un elenco delle punizioni più articolato di quello delle ricompense. L’interesse non era quello di “normalizzare” l’internato quanto quello di coartarlo al rispetto delle norme.

Di fronte ad un comportamento non conforme l’istituzione rispondeva con l’uso della cella di isolamento, del pestaggio, del trasferimento. Il regolamento descrive la condizione di isolamento come una graduale e progressiva somministrazione di sofferenza. Si passava dalla cella con il letto ordinario all’aggiunta del trattamento a pane e acqua, fino ad arrivare alla privazione del letto. Queste punizioni potevano durare fino a tre mesi e comportavano, oltre all’isolamento dagli altri detenuti, anche il divieto di ricevere visite e di scrivere. Durante l’isolamento era frequente l’uso di punizioni corporali. Da varie testimonianze dell’epoca si scopre che l’utilizzo dei letti di contenzione era deciso da un organismo collegiale formato dalla direzione del carcere, dal cappellano e dal medico.

Formalmente il carcere era organizzato in reparti differenziati per tipologie e livelli di pericolosità dei detenuti. La discrezionalità con cui si poteva passare da un reparto all’altro era una delle armi di ricatto in mano ai carcerieri. Quando isolamento e punizioni non bastavano a piegare i detenuti, c’era l’arma del trasferimento in uno dei cosiddetti carceri duri. Il circuito dei carceri duri non era formalmente normato, ma era chiarissimo nell’immaginario collettivo dei detenuti. Ogni regione aveva una sua struttura carceraria conosciuta per le condizioni igieniche inenarrabili, la disciplina rigorosissima, la violenza, i letti di contenzione. Inoltre si trattava di carceri che per la particolare dislocazione geografica rendevano difficile la visita dei familiari. Volterra, Lecce, Alghero, Favignana, Alessandria erano i più famigerati. Nei primi anni Settanta, anni di proteste e rivolte nelle carceri, erano oltre 5.000 i detenuti costantemente in circolo tra un istituto all’altro, chiaro segno che l’arma del trasferimento veniva usata per controllare il conflitto all’interno delle prigioni.

Fino agli anni Settanta finivano in carcere soprattutto persone povere che commettevano reati comuni, c’erano poi persone dedite a reati più remunerativi come rapine ed estorsioni ed una componente residuale di “delinquen-

ti” occasionali. La maggior parte dei detenuti aveva un bassissimo livello di scolarizzazione. Alcuni di coloro che potevano vantare uno status criminale più alto (sia per la capacità di reddito che in termini di prestigio e potere) contrattavano condizioni di maggiore vivibilità in cambio di un loro impegno nel controllo delle conflittualità interne.

Con l’inizio degli anni Settanta anche la popolazione detenuta cambiò molto. In carcere a quel punto c’erano personaggi appartenenti alle “batterie” di rapinatori come Sante Notarnicola, Pietro Cavallero e Renato Vallanzasca. La presenza di persone come queste indusse un progressivo effetto di crescita del conflitto con una capacità di utilizzo della violenza che andava oltre il gesto ribelle individuale tipico della fase precedente. In quegli anni arrivarono in carcere sempre più militanti di estrema sinistra. Lotta Continua creò la “commissione carcere” e si impegnò fortemente nel sostegno delle lotte dei detenuti. Soprattutto nelle carceri più grandi come S. Vittore, Le Nuove di Torino, Poggioreale e Regina Coeli, nacquero sempre più maturi e combattivi collettivi di detenuti comuni che scatenarono rivolte e produssero comunicati e documenti sempre più volti ad una generalizzata riforma carceraria.

Nel 1974 durante una delle tante rivolte nel carcere di Alessandria, tre detenuti rapirono 21 persone barricandosi nel reparto infermeria. La risposta fu un assalto al carcere. Con un’operazione diretta da Carlo Alberto Dalla Chiesa (al tempo comandante dei carabinieri del Piemonte) e Carlo Reviglio della Venaria (procuratore generale di Torino) furono uccisi due dei detenuti e cinque ostaggi. Un anno dopo i Nuclei Armati Proletari (NAP) rapirono Giuseppe di Gennaro, Direttore Ufficio studi del Ministero in appoggio alla tentata evasione di tre detenuti dal carcere di Viterbo. Il rilascio dell’ostaggio avvenne dopo la lettura in radio di un comunicato dei NAP. Qualche mese dopo entrò in vigore la riforma carceraria del 1975.

LA RIFORMA DEL 1975

Con la riforma del 1975 nacquero tre circuiti penitenziari:

- Il carcere trattamentale destinato alla vasta area della criminalità comune dove si sperimentano le nuove forme del controllo premiale: territorializzazione dell'esecuzione, scambio premio-comportamento
- L'area dei detenuti a medio indice di pericolosità
- Le carceri speciali destinate ai militanti della lotta armata, alle ai più attivi del movimento carcerario e ai vertici della criminalità organizzata.

IL CARCERE TRATTAMENTALE

La Legge n.354 del 26/07/1975 esordisce con «Nei confronti dei condannati e degli internati dev'essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti». Quindi al suo primo articolo si evincono le due linee principali della riforma:

- 1) la nascita del carcere trattamentale: ovvero lo “scopo” del carcere diventa la rieducazione ed il reinserimento
- 2) la differenziazione del trattamento in base alla personalità del detenuto

Il nuovo modello si fonda sulla territorializzazione dell'esecuzione penale ed il modello disciplinare fondato sulla premialità.

Si tratta dell'introduzione, per gli autori di reati meno gravi, di eseguire la pena fuori dal carcere con vari livelli di controllo. Le novità sono l'introduzione della semilibertà (possibilità di uscire durante il giorno per lavorare e stare in famiglia), l'affidamento (consente di scontare condanne fino a tre anni fuori dal carcere sottoponendosi a particolari obblighi), la liberazione anticipata (riduzione della pena di 40 giorni all'anno, diventati successivamente 45 ogni sei mesi).

Tali benefici sono esclusi per gli autori dei reati di rapina, estorsione e sequestro di persona, reati che a quei tempi erano quelli che originavano maggiore allarme sociale.

Il lavoro diventa presupposto necessario per accedere ai percorsi de-carcerizzanti e l'esistenza di un nucleo familiare in grado di accogliere la persona è condizione supplementare gradita. Il lavoro assume quindi la tradizio-

nale funzione pedagogica di “educazione all’obbedienza”. Naturalmente queste nuove norme evidenziano da subito la loro maggiore contraddizione: dovrebbero essere dirette principalmente ai livelli più marginali e poveri della criminalità ai quali però viene richiesto di avere quel lavoro regolare e stabile che evidentemente non hanno mai avuto e questo mette molti nella condizione, soprattutto al Sud, di rivolgersi agli ambienti forti della criminalità per procurarsi un lavoro.

Ma la vera innovazione di questa riforma è il nuovo altissimo potere ricattatorio che viene conferito al personale del carcere. Entra in carcere una nuova équipe di osservazione interna (formata da assistenti sociali, educatori, specialisti in criminologia e psicologia) che, coordinata dalla direzione di penitenziari, è deputata a condurre la cosiddetta “osservazione scientifica della personalità”. Sono queste figure, insieme alla polizia penitenziaria, che forniscono al Magistrato di Sorveglianza le valutazioni sui detenuti condizionando di fatto, la possibilità per il detenuto di uscire dal carcere. Un’infrazione può provocare un rapporto e quindi la perdita dei benefici, ma soprattutto da allora ogni comportamento assunto in carcere viene osservato e giudicato e da tale giudizio dipenderà la possibilità di uscire prima dal carcere.

LA MEDIA SICUREZZA

I benefici sono preclusi per gli autori di particolari reati come rapina, estorsione, sequestro di persona. Giustificazione di ciò è che si tratta di reati che creano nella popolazione particolare allarme sociale, anche se nella realtà quelle colpite sono le fasce che hanno svolto un ruolo determinante nella costruzione del movimento carcerario.

IL CARCERE SPECIALE ED IL PENTITISMO

La base normativa del circuito speciale della nuova differenziazione del sistema penitenziario è contenuto nell’art. 90 della riforma, norma che consente all’amministrazione penitenziaria in casi eccezionali particolari strumenti di intervento che si materializzano nella possibilità di sospendere le regole del trattamento penitenziario.

La normativa del trattamento penitenziario speciale si inquadra nel più generale contesto della legislazione d’emergenza inaugurata sempre nel 1975 con la Legge Reale (Legge 152 del 22/05/1975) con la quale si amplia la possibilità per le forze dell’ordine di usare le armi, si rende possibile la perquisizione personale sul posto anche senza autorizzazione del

Magistrato, si vieta l'uso di caschi protettivi o travisamenti nelle manifestazioni, si ripristina l'istituto fascista del confino per ragioni politiche.

La creazione degli speciali fu soltanto una parte della risposta dello Stato alle istanze sociali rivendicate dalle piazze. Già nel 1974 era stata aumentata fino ad 8 anni la carcerazione preventiva e nel 1979 con l'inizio dei primi processi contro le formazioni politiche armate, fu varata la cosiddetta Legge Cossiga (Decreto Legge n.663 del 30/12/1979 convertito nella Legge n.16 del 6/2/1982) che introdusse nel codice penale il reato di associazione sovversiva (con pene dai 7 ai 15 anni), la finalità di terrorismo (aggravante applicabile ad ogni altro reato e che neutralizza qualunque altra attenuante) e speciali condizioni per i collaboratori.

Nel 1977 venne incaricato il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di dirigere il nuovo ufficio di coordinamento della sicurezza esterna ai penitenziari. I carabinieri acquisivano un potere speciale che andava oltre alla sorveglianza esterna, infatti essi potevano entrare in qualunque momento nei penitenziari. Sempre nel 1977 si avviarono i lavori per la costruzione di nuove carceri (piano tra l'altro conosciuto come lo scandalo delle carceri d'oro) e si individuarono principalmente nelle isole le galere dove rinchiodere i detenuti politici: Pianosa, l'Asinara, Favignana, Badu e Carros, Termini Imerese divennero i luoghi della punizione suprema, dell'isolamento totale. L'inaccessibilità dei luoghi garantiva un primo grado di afflittività supplementare: costringere i familiari dei detenuti a lunghi e costosi spostamenti per poter incontrare i loro cari. Inoltre l'allontanamento dalle grandi aree urbane assicurava agli speciali un ulteriore effetto di isolamento comunicativo.

Tra la fine del 1977 e l'inizio del 1983 intorno e dentro gli istituti di massima sicurezza si sviluppò una lotta durissima, fatta di rivolte ed attentati, di interventi militari, occupazioni, pestaggi e sfollamenti, omicidi di appartenenti all'apparato penitenziario e progressivo indurimento delle condizioni di vita interne.

Le condizioni degli speciali erano disumane, con lo scopo di distruggere la personalità del detenuto. Oltre a strutture carenti e fatiscenti, c'era la censura della posta, pesanti limitazioni nei rapporti con la famiglia, impossibilità di accesso ai media, il totale isolamento dal resto della popolazione carceraria. Ma oltre alle norme afflittive, già pesantissime, si aggiungevano le pratiche non scritte ma agevolate. In particolare, oltre ai pestaggi ed alle condizioni di vita disumane, l'apice era il trattamento riservato ai familiari dei detenuti. I colloqui potevano essere vietati o limitati nel tempo in qua-

lunque momento, anche quando il familiare era già arrivato ed i familiari subivano perquisizioni corporali approfondite, delle “visite ginecologiche” in pratica. I colloqui avvenivano con i vetri divisorii ed i citofoni.

Il carcere duro non perseguiva solo la strategia di annientamento dell’integrità psico-fisica degli individui, ma fungeva anche da ricatto per i detenuti degli altri due circuiti perché veniva usato come minaccia.

La Legge Cossiga introdusse anche un’altra distruttiva novità: la regolamentazione del pentitismo. Nella prassi poliziesca lo scambio impunità-delazione era una pratica antica e consueta, ma adesso le si dava un riconoscimento giuridico; diventando forma legale interviene nella procedura penale, determina l’entità delle pene subordinando il giudizio sull’atto criminoso alla capacità di delazione del suo autore. Dopo due anni di sperimentazione sul campo, la materia del pentitismo trovò una sistemazione definitiva nella Legge n.304 del 29/05/1982, il cui meccanismo è tanto semplice quanto efficace: lo Stato rinuncia, del tutto o in parte, ad esercitare la sua pretesa punitiva nei confronti dell’autore del reato associativo che «interrompe il vincolo che lo lega ai concorrenti, fornendo informazioni utili sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda».

ORGANIZZAZIONE DEI CARCERI SPECIALI

Il decreto interministeriale che nel 1977 aveva conferito al Generale Dalla Chiesa il compito di coordinamento per la sicurezza esterna e interna degli istituti penitenziari, è quello che realmente creò i carceri speciali. Successivamente, attraverso Decreti Ministeriali indirizzati ai singoli istituti vennero via via delineate le condizioni di tortura a cui venivano sottoposti i prigionieri.

In particolare dopo il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, furono decise varie misure:

- censura di tutta la corrispondenza dei detenuti differenziati;
- sospensione del diritto dei detenuti di corrispondere con altre persone detenute, anche se congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o proveniente dall’esterno è sempre sottoposta a visto di controllo;
- sospensione del diritto dei detenuti alla partecipazione al controllo delle tabelle e della preparazione del vitto, alla gestione del servizio di biblioteca, all’organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive;
- sospensione del diritto alla corrispondenza telefonica dei detenuti con i

propri familiari, conviventi e terzi;

- sospensione del diritto dei detenuti a ricevere generi alimentari ed oggetti contenuti in pacchi salvo quelli contenenti biancheria ed indumenti intimi provenienti dall'esterno;
- i detenuti possono avere non più di un'ora di colloquio ogni 15 giorni con i familiari stretti, successivamente diventerà un solo colloquio al mese;
- sospensione della possibilità per i detenuti di acquistare generi alimentari e di conforto;
- la permanenza all'aperto diventa di sole sei ore non consecutive a settimana;
- divieto ad utilizzare le attrezzature di lavoro, di istruzione e di ricreazione, nonché la biblioteca dell'istituto;
- viene consentita la lettura di un solo libro per volta della biblioteca;
- divieto di ricevere quotidiani, periodici e libri dall'esterno. I quotidiani potranno acquistarli dalla lista disponibile (e quindi scelta) nel carcere;
- divieto dell'uso della televisione, mentre potranno acquistare dal carcere un apparecchio radio senza modulazione di frequenza.

Dal 1984 alcune delle limitazioni sopra elencate furono prorogate solo per carceri di Terni, Spoleto e Carinola, anche se negli altri speciali continuavano a persistere diverse limitazioni rispetto all'ordinamento penitenziario (riduzione dei colloqui, censura della corrispondenza, limitazioni nella ricezione dei pacchi e nell'acquisto del sopravvitto, limitazione delle ore d'aria e delle attività di socialità).

1986 - LA LEGGE GOZZINI: LA FINE DELL'EMERGENZA

La creazione del carcere duro ed il pentitismo avevano definitivamente allontanato i ribelli più dalla masse dei reclusi, le rivolte ed il vortice repressione-rappresaglia erano ormai un lontano ricordo.

Le misure alternative al carcere erano state concesse a piene mani negli anni immediatamente successivi alla riforma del 1975 soprattutto a persone condannate per reati contro il patrimonio.

Nel settembre 1982, 51 militanti politici detenuti a Rebibbia, appartenenti a diverse anime del movimento, inviarono al quotidiano *Il Manifesto* un documento intitolato "Una generazione politica detenuta". Questo documento negli anni divenne un vero e proprio manifesto della dissociazione. I 51 si proponevano come parte attiva di una contrattazione con lo Stato, in estrema sintesi essi, ritenendo sconfitta l'ipotesi della lotta armata chiedevano la depenalizzazione del reato associativo di banda armata, la modifica della legislazione penale speciale ed il superamento della politica carceraria dell'emergenza.

In questo clima interlocutorio venne posto a capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) Nicolò Amato, il Pubblico Ministero che aveva lavorato tanto per raggiungere pene esemplari per i cosiddetti terroristi. Il compito che si prefisse Amato fu quello di perseguire due obiettivi «In primo luogo, incoraggiare e favorire al massimo il processo di disgregazione all'interno del partito armato. In secondo luogo, avviare, dopo la fase della lotta che è stata... dura ed implacabile, una fase di pacificazione sociale, attraverso il riassorbimento nelle regole del gioco democratico e la riconversione al rispetto verso le istituzioni e la Costituzione di quelle tensioni e di quelle richieste di cambiamento, di rinnovamento e di trasformazione sociale che si sono poste fuori e contro il sistema»

Nell'ottobre 1986 venne approvata la Legge Gozzini (Legge n.663 del 10/10/1986) e nel febbraio 1987 la Legge n.43 recante «misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo». La Legge 43 all'art. 1 dice «si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta

politica». I benefici che ne conseguivano erano veramente rilevanti soprattutto in termini di abbattimento della pena. La dissociazione creava ancora più vantaggio unita alla nuova Legge Gozzini che allargava la possibilità dei benefici anche ai recidivi.

I PERMESSI PREMIO

La Legge Gozzini all'art. 30ter recita «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta [...] e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il Magistrato di sorveglianza, sentito il Direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. [...] L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali [...] La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Con questa innovazione si sostituì il sogno dell'evasione nell'immaginario dei detenuti perché questi permessi consentono di spezzare per brevi periodi la detenzione e riacquistare quindi una parvenza di vita normale e libera. Da notare che questo premio viene concesso ai detenuti che hanno tenuto una «regolare condotta» ovvero, in termini pratici, quello che si chiede al detenuto è di collaborare fattivamente al buon funzionamento del carcere accettando di buon grado le regole scritte e non scritte del penitenziario.

I benefici della Legge Gozzini si estendono anche ai detenuti prima considerati di media sicurezza, rendendo quindi anche i condannati per rapina, estorsione, sequestro di persona possibili beneficiari delle misure alternative al carcere. E per questo tipo di soggetti è certamente più facile trovare un lavoro regolare, avere una casa decorosa e tessere con il personale carcerario migliori rapporti.

La concessione dei benefici è affidata al giudizio del Magistrato di sorveglianza sulla base delle valutazioni sul detenuto che provengono dalle varie figure che operano dentro il carcere e dalle informative degli organi inquirenti. La discrezionalità però è ampissima e questo crea un circuito informale della speranza, perché i magistrati di sorveglianza per esempio in Toscana sono più orientati a concedere i benefici mentre genericamente quelli del Sud lo fanno raramente.

L'ART. 41BIS

Il carcere speciale dell'art. 90 era stato, nella pratica, attuato attraverso una serie di decreti ministeriali e circolari e non aveva quindi una sua dignità autonoma, così venne sostituito dall'art 41bis della Legge Gozzini ed il trattamento duro comincia ad essere ad personam, quindi individualizzato.

Negli anni le modifiche al 41bis sono state molte e tutte volte ad aggirare i problemi di incostituzionalità ed i richiami dell'Unione Europea. La spinta a nuove regolamentazioni, sempre più gravose per i detenuti, veniva via via data dalla necessità "di sconfiggere la mafia".

Infatti la prima modifica fu nel 1992, a seguito degli attentati in cui persero la vita i giudici anti-mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da allora fu aggiunto un secondo comma al 41bis che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti delle organizzazioni mafiose.

Nel 2002, dopo gli attentati nei quali persero la vita Marco Biagi e Massimo D'Antona, venne estesa l'applicabilità del regime del 41bis, ai detenuti e ai condannati per reati con finalità di "terrorismo" ed eversione.

Inoltre il 41bis divenne definitivo e non più temporaneo.

Le sezioni 41bis sono sorvegliate dal Gruppo Operativo Mobile (GOM), reparto specializzato, della Polizia Penitenziaria direttamente alle dipendenze del capo del DAP.

Il GOM fu istituito nel 1997 e definito normativamente nel 1999 con Decreto Ministeriale. Il 4 giugno 2007 un ulteriore decreto ministeriale gli attribuì la qualifica di unità di livello dirigenziale. I compiti del GOM sono:

- custodia e controllo dei detenuti ad altissimo indice di pericolosità, ovvero sottoposti all'art. 41bis, nonché di taluni detenuti collaboratori di giustizia;
- intervengono per la gestione di situazioni ad alto rischio operativo in ambito penitenziario, e per il ripristino dell'ordine e della sicurezza in occasione di rivolte carcerarie, nonché in situazioni di ordine pubblico in collaborazione con altre Forze dell'Ordine;
- effettuano scorte a magistrati minacciati dalla criminalità organizzata;
- traduzioni e piantonamenti.

Il GOM svelò subito la sua indole ed il suo compito. A novembre 1998 agenti del GOM entrarono nel carcere di Opera alla ricerca di telefonini

nelle celle, per cercarli meglio costrinsero un centinaio di detenuti a spogliarsi ed a rimanere per oltre quattro ore al freddo nel cortile mentre i secondini distruggevano tutto il contenuto nelle loro celle. Anche nei carceri di Parma, Secondigliano e Pavia si fecero ricordare per i pestaggi indiscriminati ai danni dei detenuti, ma la loro fama è diventata internazionale grazie ai pestaggi e alle torture nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova 2001.

Cosa prevede il 41bis

In estrema sintesi vogliamo elencare ciò che prevede la detenzione in 41bis, questo particolarmente per evidenziare il regime di tortura a cui vengono sottoposte delle persone.

È il Ministro di Grazia e Giustizia a decidere, con decreto motivato, l'assegnazione e la proroga del 41bis per ogni detenuto, sulla base delle richieste fatte dalle procure, dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA), dagli organi di polizia centrali e quelli specializzati al contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Il detenuto può fare ricorso al Magistrato di sorveglianza di Roma che è l'unico competente in materia, a prescindere da dove sia effettivamente detenuto.

Il 41bis può essere deciso per i reati di cui all'art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario ovvero per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, con finalità di terrorismo o di eversione, delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza sessuale di gruppo. Il 41bis prevede:

- un colloquio al mese per un'ora con i familiari e conviventi e con il vetro divisorio;
- i colloqui, anche con gli avvocati, avvengono separati da un vetro (fino a giugno del 2013, quando la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale limitazione, potevano durare al massimo un'ora per massimo tre volte alla settimana);
- i colloqui con i familiari oltre che controllati, sono videoregistrati;
- divieto di corrispondenza telefonica, ad eccezione di una chiamata al mese di 10 minuti ai familiari in alternativa al colloquio visivo, chiama-

- ta che il familiare deve ricevere in una caserma o in altro carcere;
- divieto di corrispondenza e colloquio con altri detenuti, indipendentemente dall'eventuale legame familiare e di convivenza con gli stessi;
 - ricevimento pacchi per un peso massimo di cinque chili unicamente di biancheria;
 - controllo e verifica sulla corrispondenza;
 - assegnazione a istituti necessariamente distanti dalle regioni di provenienza;
 - tutte le attività, dai colloqui ai corsi di istruzione, si svolgono all'interno dell'istituto, limitatamente alla propria zona, senza possibilità di incontro con detenuti di altro livello;
 - esclusione dei colloqui con alcuni operatori penitenziari (assistenti sociali, psicologi);
 - l'aria può essere usufruita per massimo due ore al giorno e in gruppi di massimo quattro persone, in passeggi ricoperti e blindati;
 - al detenuto è assegnata una cella singola e questa deve essere distante dalle altre in modo che non si possa comunicare nemmeno urlando;
 - forte limitazione nella lettura dei libri e pubblicazioni;
 - divieto di cucinare in cella;
 - divieto di acquisto di beni non cotti dal sopravvittuto;
 - limitazione degli oggetti che si possono tenere in cella;
 - processi in videoconferenza.

L'ART. 14BIS: L'ISOLAMENTO

La Legge Gozzini introdusse l'art. 14bis come risposta ai comportamenti individuali di ribellione in carcere.

Il 14bis prevede che possa essere comminato «un periodo di sorveglianza particolare» a coloro che «con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti», o che «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati» o che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti».

In pratica il 14bis diventa la punizione per qualunque comportamento che non piaccia alle guardie, come per esempio lamentarsi delle mancanze e delle angherie delle stesse.

La sorveglianza particolare può essere comminata per un massimo di 6 mesi prorogabile di massimo 3 mesi ogni volta. Essa viene disposta dal DAP, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto

o su segnalazione dell'autorità giudiziaria e può essere applicata attraverso un duplice procedimento. Quello ordinario, per il quale è necessario acquisire previamente il parere del consiglio di disciplina (composto dal Direttore del penitenziario, il medico e un educatore), integrata da due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, psichiatria e criminologia clinica, nonché dall'autorità procedente ove previsto (per gli imputati). C'è poi la possibilità del procedimento abbreviato, cui è possibile ricorrere solo in caso di necessità e di urgenza, per il quale è consentito adottare il provvedimento provvisorio destinato, tuttavia, a decadere se non si provvede ad acquisire nei successivi dieci giorni il parere del consiglio di disciplina e dell'autorità procedente ove previsto, e se nei successivi dieci giorni non viene adottato il provvedimento definitivo.

Da notare sia la vaghezza delle motivazioni che potrebbero portare all'applicazione del 14bis, sia il fatto che i pareri della commissione e degli altri esperti non sono assolutamente vincolanti.

Il detenuto può proporre reclamo al Magistrato di sorveglianza che deciderà in camera di consiglio in presenza del Pubblico ministero e del difensore, mentre detenuto e DAP potranno presentare delle memorie.

Le limitazioni «strettamente necessarie» imposte al detenuto sono contenute nel provvedimento stesso di comminazione e possono essere anche molti gravi. Anche se l'Ordinamento Penitenziario all'art. 14quater escluderebbe dalle limitazioni alcune attività e diritti (fra cui le ore d'aria, il possesso di libri, la possibilità della ricezione di beni permessi ecc...) la formula «nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza» conferisce al DAP il potere di limitare qualsiasi diritto ed attività.

Nell'esperienza dei molti detenuti con cui siamo in contatto il 14bis si trasforma di fatto in isolamento: censura della posta, limitazione delle ore d'aria, limitazione dei libri e delle pubblicazioni da poter tenere in cella, forti limitazioni nell'acquisto del sopravvitto, diniego alle attività ricreative-culturali, spesso il divieto a poter cucinare in cella.

Il DAP può anche decidere il trasferimento del detenuto in altro carcere là dove ritenga che quello attuale non sia atto a garantire l'applicazione del provvedimento. Naturalmente il DAP non deve fornire particolari spiegazioni o prove di ciò, e quindi il trasferimento in carceri lontane e scomode diventa un'ulteriore punizione nei confronti del detenuto ribelle.

GLI ANNI NOVANTA: CARCERE PER TUTTI

Gli anni Novanta vedono la promulgazione di una serie di leggi che porteranno al cronico sovraffollamento carcerario, sempre più fasce della popolazione vengono considerate da escludere e sempre più comportamenti vengono considerati di alta pericolosità sociale.

Nel Novanta entra in vigore la Legge Iervolino-Vassalli (Legge n.162 del 26/06/1990) sulle tossicodipendenze, che introduce il concetto della modica quantità escludendo distinzione fra droghe leggere e pesanti.

Sempre nel Novanta fu approvata la Legge Martelli (Legge n.39 del 28/02/1990) che disciplinando per la prima volta in maniera organica l'immigrazione, introdusse sanzioni penali per chi entrava o favoriva ad entrare, illegalmente in Italia.

Grazie a queste due leggi le carceri italiane si riempirono di tossicodipendenti e stranieri.

Gli anni Novanta furono anche caratterizzati da alcune leggi di contrasto alla criminalità organizzata che si concretizzarono, oltre che con l'allargamento e inasprimento del 41bis, anche con altre modifiche dell'Ordinamento Penitenziario.

La Legge n.203 del 12/07/1991 introdusse nell'Ordinamento Penitenziario l'art. 4bis con cui si limitano alcuni benefici per determinati detenuti basandosi sulla pericolosità del reato per cui sono stati condannati, articolo successivamente modificato con la Legge n. 356 del 07/08/1992. Dopo questa modifica ed alcune altre provocate da giudizi di incostituzionalità emessi dalla Corte Costituzionale abbiamo:

- *prima fascia* (delitti di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione mafiosa, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo rapina o estorsione, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope): possono accedere ai benefici solo se collaborano con la giustizia. In caso di limitata partecipazione al fatto o l'accertamento integrale del fatto ha reso impossibile la collaborazione, ovvero la collaborazione risulti oggettivamente irrilevante, l'accesso ai benefici è consentito, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Le informazioni vengono richieste al Comitato

Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- *seconda fascia* (condannati per i delitti di omicidio volontario, rapina aggravata, estorsione aggravata, produzione e traffico illecito in quantità ingente di stupefacenti): i benefici possono essere concessi se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Le informazioni, in questo caso, vengono richieste al questore.

I CIRCUITI PENITENZIARI

Nel 1991 il Direttore generale del DAP Nicolò Amato con un messaggio invitava tutte le carceri «per una nuova amministrazione», a conformarsi ai tre livelli di istituti penitenziari:

- 1) Istituti penitenziari a normale livello di sicurezza, destinati ai detenuti e agli internati non pericolosi o con pericolosità ridotta;
- 2) Istituti a particolare livello di sicurezza, destinati ai detenuti e agli internati ritenuti pericolosi;
- 3) Istituti ad alto livello di sicurezza, destinati ai detenuti e agli internati ritenuti molto pericolosi.

Con una successiva circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993 per la prima volta venne introdotta la nozione di “circuiti penitenziari”, distinguendo tra:

- Circuito penitenziario di primo livello, alta sicurezza, destinato ai detenuti più pericolosi;
- Circuito penitenziario di secondo livello, media sicurezza, destinato alla maggior parte dei detenuti, che non presentano particolari indici di pericolosità. In esso, pur garantendo la sicurezza l'ordine e la disciplina, si devono progettare, incentivare e realizzare le attività scolastiche, le attività professionali, lavorative, culturali, religiose, sportive e ricreative. A tali scopi la circolare raccomanda di incentivare e sviluppare i rapporti con le regioni e gli enti locali e con tutti i settori istituzionali e locali, incoraggiando e favorendo l'ingresso e il contributo della comunità esterna e del volontariato;
- Circuito penitenziario di terzo livello, custodia attenuata, destinato ai detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi. Per i detenuti tossicodipendenti il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti (Legge 162/90) prevede infatti che la pena detentiva inflitta venga scontata in «Istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici

e socio-riabilitativi”. Nel 1991, alcuni carceri vennero trasformati in Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento della Tossicodipendenza. Questo tipo di penitenziario dovrebbe offrire al tossicodipendente detenuto la possibilità non solo rieducativa, ma anche di cura, attraverso l’assistenza di un’equipe di professionisti con i quali elaborare un serio progetto di reinserimento sociale e rieducativo. Come si può capire, in questo circuito penitenziario è l’attività di trattamento che dovrebbe prevalere, rispetto alle esigenze di ordine, disciplina e sicurezza.

ALTA SICUREZZA

Vi sono compresi i detenuti di cui all’art. 4bis. L’assegnazione a tale circuito è demandata al DAP.

I detenuti in Alta Sicurezza devono essere tenuti completamente separati dagli altri e le sezioni devono essere assegnate a personale qualificato. I detenuti devono essere uno o al massimo due per cella ed occorre evitare che stiano insieme i detenuti che «possono sfruttare la loro vicinanza per fini criminali”, inoltre, occorre evitare che stiano insieme detenuti fra loro incompatibili, in modo da evitare situazioni di tensione: minacce, violenze o aggressioni. Per l’accertamento dell’incompatibilità fra i detenuti si deve valutare non solo il loro comportamento all’interno del carcere, ma si deve attingere anche alle informazioni dell’autorità di polizia e giudiziaria.

Per accedere alla liberazione anticipata la valutazione da inviare al Magistrato di sorveglianza è svolta dal Gruppo di Osservazione Trattamento (composto dal Direttore dell’istituto, l’educatore, l’assistente sociale, lo psicologo, la Polizia penitenziaria, il medico, il cappellano; gli eventuali insegnanti).

Le maggiori limitazioni imposte sono sinteticamente:

- particolare valutazione da porre alla concessione dei colloqui straordinari con persone diverse degli ammessi ai colloqui;
- riduzione a massimo quattro colloqui visivi mensili;
- riduzione a due colloqui telefonici mensili;
- limitazione alla mera «attività di trattamento rieducativo» dei colloqui con psicologi, assistenti sociali ed educatori;
- divieto ai colloqui con gli assistenti volontari;
- riduzione delle ore d’aria.

ELEVATO INDICE DI VIGILANZA CAUTELARE

Benché nessuna legge, regolamento o circolare lo prevedesse, già prima dell'istituzione del regime di Alta Sorveglianza e dell'art. 4bis, alcune tipologie di detenuti venivano posti in apposite sezioni organizzate sulla base dell'ex art.90 e successivamente sulla base delle sezioni di Alta Sorveglianza.

L'esigenza era di separare alcuni detenuti, benché non appartenenti a organizzazioni di stampo mafioso, dai "comuni" (a loro dire per evitare che questi ne fossero sopraffatti) e da quelli posti in Alta Sicurezza (affinché non si intrecciassero "pericolosi" rapporti).

Con una circolare del DAP (la n. 3479/5929 del 09/07/1998) del 1998 queste sezioni vennero formalizzate. Vengono posti nelle sezioni EIV i detenuti di particolare pericolosità desumibile da:

- a) dall'appartenenza all'area della criminalità terroristica od eversiva nazionale od internazionale;
- b) dalla natura e dal numero dei fatti commessi, dal pervicace intento di evasione, dai fatti di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o degli operatori penitenziari, dei fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza penitenziaria ecc.

Oltre alle previsioni ufficiali la prassi penitenziaria faceva sì che venissero assegnati al regime EIV anche i detenuti per cui non era stato rinnovato il 41bis e questo perché il DAP non riteneva di assegnarli direttamente ai circuiti di media sicurezza, ma nemmeno raccomandabile assegnarli al circuito di "Alta sorveglianza", poiché potrebbero ricrearsi all'interno di quest'ultimo circuito penitenziario quei contatti con il crimine organizzato, troncati con l'applicazione del precedente regime detentivo.

La disciplina del circuito EIV è del tutto uguale a quella dell'Alta Sorveglianza.

È appena il caso di sottolineare che la classificazione dei detenuti in Alta Sorveglianza ed in EIV avviene con estrema discrezionalità. In teoria dovrebbero avvenire con provvedimenti motivati da parte del Direttore del penitenziario (per l'AS) e dell'Ufficio centrale detenuti e trattamento (per l'EIV), in modo che il detenuto conosca le ragioni di tale assegnazione, ma anche in funzione di un'attivazione del controllo giudiziario su tale assegnazione. Nella realtà tale provvedimento manca quasi sempre, soprattutto per l'assegnazione al circuito di Alta sorveglianza e ciò implica che il dete-

nuto non possa reclamare al Magistrato di sorveglianza se non in presenza di restrizioni effettivamente lesive di diritti incomprimibili, eventualità praticamente impossibile da dimostrare.

LA DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALL'AREA POLITICA

Dagli inizi degli anni 2000 con la nuova emergenza del “terrorismo internazionale” inizia una nuova stagione di differenziazione nelle carceri.

Nel 2005 entra in vigore la Legge Pisanu (Legge n.155 del 31/07/2005) che, fra le altre misure di limitazione della libertà di tutti/e a favore di una fantomatica sicurezza, prevede la nascita di nuove normative di contrasto al cosiddetto terrorismo. Vengono infatti introdotti nel Codice Penale nuove fattispecie di reato, in particolare il 270 quater (“Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”), il 270 quinquies (“Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”), ed il 270 sexies (“Condotte con finalità di terrorismo”).

La Legge Pisanu prevede inoltre la possibilità di colloqui investigativi personali eseguibili dalle forze dell'ordine alle persone detenute in assenza di avvocati o magistrati.

Nel 2009 il DAP con la Circolare n. 3619/6069 del 21 aprile abolisce il regime EIV per sostituirlo con tre gradi di Alta Sorveglianza. I nuovi circuiti speciali diventano quindi:

AS 1

È dedicato al contenimento dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41bis e comunque per esser stati considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza.

AS 2

In esso vengono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 270bis, 270ter, 270quater, 270quinquies, 270 sexies 280, 280bis, 289bis, 306 c.p.). Possono esservi inseriti, a valutazione del DAP, anche gli imputati ed i condannati per reati non compresi in quelli di terrorismo ma che per i quali ci siano informative provenienti dagli organi investigativi ricomprendano quelle persone in ambiti terroristici.

I detenuti rinchiusi nelle sezioni AS 2 vengono suddivisi per aree omogenee di appartenenza ai diversi gruppi definiti terroristici.

Attualmente possiamo constatare che le sezioni AS 2 del carcere di Alessandria e di Ferrara sono destinate ai detenuti anarchici, le sezioni di AS 2 di Siano (Catanzaro) e Carinola (Caserta) ai detenuti comunisti mentre la AS 2 di Macomer (Nuoro) e Rossano Calabro (Cosenza) ai detenuti islamici.

AS 3

In esso vengono inseriti i detenuti per mafia, sequestro di persona, traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

VIDEOCONFERENZA

Con la legge n. 11 del 7 gennaio 1998 sono stati introdotti nel Codice di Procedura Penale (c.p.p.) l'art. 146bis e 147bis concernenti il processo per videoconferenza.

Inizialmente il processo in videoconferenza era stato dedicato ai processi legati ai reati di stampo mafioso ed era stato motivato con la necessità di non rallentare i processi e di non far incontrare gli imputati (già evidentemente ritenuti colpevoli) in tribunale. La videoconferenza era stata inoltre prevista anche per i testimoni da proteggere ovvero eventuali pentiti (che fossero o no anche imputati) e infiltrati dello stato.

In seguito, nel 2001, la possibilità della videoconferenza è stata estesa anche ad altri reati i cui imputati sono considerati particolarmente pericolosi, ovvero per gli imputati dei reati di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, gli imputati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotropiche, contrabbando di tabacchi esteri lavorati, tratta di persone e riduzione in schiavitù, sequestro di persona a scopo estorsivo o di rapina e organizzazioni volte al traffico illecito di rifiuti. In pratica vengono compresi nella possibilità di effettuare il processo in videoconferenza tutti coloro che si trovano imputati per reati compresi nell'art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario.

La videoconferenza può essere disposta quando:

- 1) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
- 2) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.

L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; Fuori da questi casi, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41bis nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.

Nella pratica sono state predisposte, nelle carceri dove è presente una sezione 41bis, delle apposite stanze munite della strumentazione necessaria

affinché possa avvenire un collegamento audio-video con un'aula del tribunale appositamente strumentata.

L'imputato (o il testimone, nel caso sia necessario) che può essere assistito dal suo avvocato, si trova quindi in una saletta attrezzata ricavata nel carcere in cui si trova, in compagnia delle guardie e di un ufficiale giudiziario che riceve l'ordine di accendere e spegnere il microfono. L'imputato dovrebbe avere la possibilità di assistere al suo processo con le garanzie previste dalla legge, ovvero dovrebbe poter partecipare attivamente a questo con la possibilità in ogni momento di interloquire con riservatezza con il proprio avvocato e di poter rilasciare dichiarazioni oltre che poter osservare tutta l'aula. Nella realtà le immagini che gli giungono sono quelle della persona che sta parlando in quel momento e per poter intervenire deve chiedere all'ufficiale giudiziario che lo chiederà al presidente che potrà, ovvio, dare o meno e con i tempi che vuole, la sua autorizzazione. Se quanto detto dall'imputato non risulterà di gradimento all'aula del tribunale basterà spingere il microfono. Anche la comunicazione con il proprio avvocato diventa difficile perché, sempre che si riesca ad effettuare nei tempi richiesti, avviene per via telefonica... senza alcuna certezza che tale comunicazione sia realmente privata.

È evidente che l'utilizzo della videoconferenza lede fortemente i diritti dell'imputato, in particolare al diritto di avere un giusto processo (previsto all'art. 111 della Costituzione) per svariati motivi. Intanto è evidente che nei giudici, particolarmente per quelli della giuria popolare, venga instillata la presunta colpevolezza e pericolosità dell'imputato (mentre in teoria si dovrebbe essere innocenti per la legge fino al terzo grado di giudizio), presunzione già accentuata dal fatto che il Ministro della Giustizia può aver già predisposto il regime di 41bis all'imputato (benché, appunto, non sia ancora colpevole). Ma, ancora, i giudici, soprattutto quelli popolari, avranno certamente meno possibilità di entrare in contatto empatico con l'imputato che per loro rimarrà quel quadratino nello schermo tanto pericoloso da non poter essere presente in tribunale; in questo modo, sarà più semplice comminare pene anche pesanti con pochi scrupoli di coscienza, perché l'imputato è completamente spersonalizzato.

Un altro aspetto è dato dal fatto che l'imputato si trova a dover scegliere se il suo avvocato di fiducia deve stare con lui o nell'aula del tribunale; la norma prevede che l'imputato possa avere un sostituto con sé mentre il dominus è in aula... ma questo impedisce all'imputato meno abbiente di poter usufruire del gratuito patrocinio e ciò non è fatto da poco. C'è poi il

fatto che l'imputato non potrà avere la visuale dell'intera aula ma solo di chi sta parlando in quel momento ed anche lui e, cosa probabilmente più grave, non potrà in alcun modo partecipare al processo che deciderà della sua vita, perché non potrà liberamente parlare con il proprio avvocato (che già magari vede poco perché confinato in un carcere molto lontano dalla sua residenza) e perché non potrà partecipare attivamente al dibattito.

La videoconferenza è purtroppo uno strumento repressivo che verrà sempre più utilizzato.

Nel 2006 venne applicato ai militanti imputati del cosiddetto processo delle nuove brigate rosse ai quali era anche già applicato il regime del 41bis; così commentava Nadia Desdemona Lioce ai compagni che le chiedevano notizia: « ...Mi chiedevi dell'abbandono da parte nostra del "processo", ma sarebbe meglio dire del collegamento in video, perché come è noto, in aula non ci siamo proprio. Di fatto, come puoi immaginare, l'estromissione fisica dall'aula possibile con il 41bis, nel nostro caso di militanti prigionieri, favorisce l'emarginazione della contraddizione rivoluzionaria, che, in un momento quale quello processuale, in cui lo stato riafferma il suo potere 'vulnerato' da parte dei militanti è importante rivendicare la propria identità rivoluzionaria e le ragioni storiche, politiche e sociali della prassi rivoluzionaria della propria organizzazione... Naturalmente su un piano pratico non si è nella stessa condizione di poter intervenire all'occasione ritenuta necessaria, come in aula, questo per ragioni tecniche e per come viene gestita la strumentazione tecnica, in quanto l'uso del microfono sottostà alla pressione di un pulsante gestito non autonomamente [dal prigioniero, ndc] come in aula, ma dal facente funzione cancelliere... » . In effetti Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma rinunciarono a partecipare al processo in cui erano imputati, proprio perché la videoconferenza rendeva la loro presenza, ed il processo stesso, «una farsa».

Ultimamente però la videoconferenza è stata applicata anche a prigionieri non in 41bis ma che per lo Stato sono evidentemente delle spine nel fianco, sia per la loro personalità di ribelli sia per la solidarietà che hanno saputo ottenere. In effetti già da diversi mesi si sta svolgendo in videoconferenza il processo a cui sono sottoposti Valerio Crivello e Maurizio Alfieri accusati in un processo farsa per minacce e lesioni ai danni di un altro detenuto (che si auto-definisce "collaboratore di giustizia e dell'amministrazione penitenziaria"), processo che molto probabilmente nasce dalle loro denunce pubbliche contro le violenze avvenute nel carcere di Tolmezzo e dal loro modo di lottare anche da prigionieri. Maurizio e Valerio, che abbiamo avuto la for-

tuna di conoscere attraverso le loro lettere, hanno dalla loro la solidarietà di molti e per questo, per presunti motivi di “ordine pubblico”, gli è stata imposta la videoconferenza.

È da poco cominciato in videoconferenza il processo a carico di due compagni, Adriano Antonacci e Gianluca Iacovacci, accusati di associazione con finalità terroristiche o di eversione dell’ordine democratico ed attualmente rinchiusi nei carceri di Ferrara ed Alessandria nelle sezioni AS 2 dedicate ai prigionieri anarchici.

Ed infine si è svolta in videoconferenza l’udienza per un processo di poca importanza in cui è imputato Claudio Alberto, prigioniero anarchico e No Tav, in carcere dal 9 dicembre con la grave accusa di terrorismo. In questo caso, come per Adriano e Gianluca, è stata usata come pretesto l’accusa per la quale è in carcere ma per un processo che niente ha a che vedere con quella accusa. Dopo la prima udienza in videoconferenza Claudio ci scrive «Provo tanta rabbia dentro. So dell’immensa forza che mi vorrebbero dare tutti e sto qua seduto come un picciu in ’sta cazzo di galera. Vaffanculo al DAP al carcere, ai giudici, a tutti loro».

Queste poche parole danno il senso di cosa significhi la videoconferenza per chi è in galera: la spersonalizzazione, l’umiliazione, l’annichilimento della persona, l’impossibilità di affrontare il proprio processo.

Se con i regimi speciali (il 41bis e l’AS) lo Stato dichiara il suo animo di torturatore nei confronti di alcuni prigionieri, se con il 14bis (e di contraccolpo la premialità dell’intero Ordinamento penitenziario) dichiara il suo spirito di vendetta contro i ribelli, con il processo in videoconferenza cala definitivamente la maschera, sicuro di non incontrare oppositori grazie ad anni e anni di corsi di obbedienza elargiti da TV, giornalisti e partiti. Grazie a loro il cittadino, resosi sempre più servo volontario, accetterà di buon grado qualsiasi nefandezza compiuta ai danni di un internato (che sia in una galera, in un CIE o in un ospedale psichiatrico giudiziario), salvo poi spalancare gli occhi e ricredersi quando cascato in disgrazia si ritrovi in quel tunnel che è il carcere



Per ricevere copie di questo opuscolo scrivi a:

ASSOCIAZIONE “AMPI ORIZZONTI” , CP 10241 - 20122 MILANO

Organizzazioni, gruppi, librerie o singoli possono contribuire alla diffusione dell’opuscolo richiedendolo all’associazione o, meglio, scaricandolo e stampandolo da www.autprol.org/olga .